

*Articolo 1*  
*Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **ANNO N** è l'anno solare in cui è ricompreso il periodo di criticità;
- **Corrispettivo fisso** è il corrispettivo a remunerazione del costo fisso dell'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas, richiesto dal titolare dell'unità nelle procedure di selezione definite con decreto ministeriale per uno specifico anno;
- **Corrispettivo variabile** è il corrispettivo a remunerazione del costo variabile dell'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas, richiesto dal titolare dell'unità nelle procedure di selezione definite con decreto ministeriale per uno specifico anno;
- **decreto ministeriale** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato entro il 31 luglio di ogni anno ai sensi dell'art. 38bis, comma 1, del decreto-legge 83/12;
- **periodo di criticità** è il periodo 1 gennaio – 31 marzo;
- **periodo di emergenza gas** è il periodo, espresso in giorni, di durata della situazione di emergenza gas dichiarata dal MSE;
- **potenza contrattualizzata** è la potenza dell'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas per la quale il titolare dell'unità si è assunto l'impegno non rinunciabile a garantire la prestazione del servizio di contenimento dei consumi di gas in esito alle procedure di selezione definite con decreto ministeriale per uno specifico anno;
- **potenza indisponibile** è la differenza, se positiva, fra la potenza contrattualizzata e la potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico;
- **prezzo di sbilanciamento gas** è il prezzo di sbilanciamento determinato in esito alla PB-GAS;
- **prezzo limite gas** è il prezzo di cui all'art. 5, comma 5.6, lettera a), della deliberazione ARG/gas 45/11;
- **servizio di contenimento dei consumi di gas** è il servizio reso dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale;
- **situazione di emergenza gas** è la situazione di emergenza di gas dichiarata dal MSE;
- **unità essenziali per la sicurezza del sistema gas** sono le unità termoelettriche con potenza nominale superiore a 300 MW alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale e identificate tramite le procedure di selezione definite per ciascun anno con decreto ministeriale oppure, a parità di condizioni tecniche ed economiche, unità equipollenti dello stesso impianto indicate dal titolare per le quali sia stata presentata offerta nell'ambito delle predette procedure di selezione;

\*

- **decreto legislativo 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato;
- **decreto-legge 83/12** è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- **deliberazione 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato;

## **Articolo 2**

### *Oggetto e ambito di applicazione*

2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti in ciascun anno termico per assicurare la disponibilità delle medesime unità durante il periodo di criticità in ottemperanza alle disposizioni del decreto ministeriale afferente il medesimo anno nonché alle disposizioni del decreto-legge 83/12.

## **Articolo 3**

### *Modalità per il dispacciamento delle unità essenziali al sistema gas*

- 3.1 In caso di dichiarazione di una situazione di emergenza gas, Terna è tenuta a chiamare in esercizio le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per il periodo di emergenza gas. Nel periodo di emergenza gas, le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas devono essere alimentate solo con combustibili diversi dal gas naturale e i dati dichiarati dall'utente del dispacciamento sul Registro delle Unità di Produzione dinamico devono essere coerenti con il rispetto di tale vincolo.
- 3.2 Per ogni periodo rilevante del mercato elettrico incluso nel periodo di emergenza gas, gli utenti del dispacciamento delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas chiamate in esercizio ai sensi del comma 3.1 sono tenuti a presentare offerte, con riferimento alle medesime unità, sul mercato del giorno prima, sul mercato infragiornaliero e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri di cui al presente articolo.
- 3.3 Con riferimento al mercato del giorno prima, ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas deve presentare un'offerta di vendita per un quantitativo pari alla potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico e ad un prezzo pari al Corrispettivo variabile.
- 3.4 Con riferimento a ogni sessione del mercato infragiornaliero, ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas deve presentare un'offerta di vendita per un quantitativo pari alla potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico al netto del programma cumulato di immissione risultante all'apertura della medesima sessione e ad un prezzo pari al Corrispettivo variabile.

- 3.5 Con riferimento a ogni sottofase o sessione del mercato per il servizio di dispacciamento, ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas deve presentare un'offerta di vendita per un quantitativo pari alla potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico al netto del programma cumulato di immissione risultante all'apertura della medesima sottofase o sessione e ad un prezzo pari al Corrispettivo variabile. Per il periodo di emergenza gas, Terna, laddove necessario per conseguire gli obiettivi di contenimento dei consumi di gas nel settore termoelettrico, accetta tali offerte a prescindere dall'ordine di merito economico. In sede di regolazione delle partite economiche, a prescindere dal prezzo di accettazione, Terna remunera le offerte di vendita accettate ad un prezzo pari al maggiore fra il Corrispettivo variabile e il CVV\* di cui al comma 4.6.
- 3.6 Con riferimento a ogni sottofase o sessione del mercato per il servizio di dispacciamento, ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas deve presentare un'offerta di acquisto per un quantitativo pari al programma cumulato di immissione risultante all'apertura della medesima sottofase o sessione e ad un prezzo pari al Corrispettivo variabile.

#### **Articolo 4** *Costo Variabile Virtuale*

- 4.1 Il Costo Variabile Virtuale (CVV) è pari alla somma delle seguenti componenti:
- a) Componente materia prima;
  - b) Componente quote di emissione di CO<sub>2</sub>;
  - c) Componente certificati verdi;
  - d) Componente forfettaria oneri di sbilanciamento elettrico.
- 4.2 La Componente materia prima è pari al prezzo di sbilanciamento gas del periodo rilevante in esame espresso in €/MWh e diviso per 0,5.
- 4.3 La Componente quote di emissione di CO<sub>2</sub> è pari al valore medio ponderato per le quantità scambiate delle quotazioni spot del prodotto "EUA 2013-2020" quotato sul mercato primario EEX nel mese solare precedente a quello di applicazione del CVV, escludendo le contrattazioni dell'ultimo giorno del mese. Il valore medio ponderato così ottenuto, espresso in €/tCO<sub>2</sub>, viene trasformato in €/MWh moltiplicandolo per l'ultimo dato disponibile del fattore di emissione nazionale per il gas naturale calcolato annualmente dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), espresso in tCO<sub>2</sub>/tep, e per un coefficiente di conversione pari a 0,086 tep/MWh.
- 4.4 La Componente certificati verdi è pari al prodotto tra:
- a) la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e ss.mm.ii, deve essere immessa, per l'ANNO N nel sistema elettrico nazionale e
  - b) il valore minimo fra:

- i) il prezzo dei certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'ANNO N-1;
- ii) il prezzo medio dei certificati verdi tipo CV ANNO N-1 ponderato per le quantità scambiate nelle sessioni del mercato dei certificati verdi gestito dal GME;
- iii) il prezzo medio dei certificati verdi tipo CV ANNO N ponderato per le quantità scambiate nelle sessioni del mercato dei certificati verdi gestito dal GME;
- iv) il prezzo medio dei certificati verdi tipo CV ANNO N+1 ponderato per le quantità scambiate nelle sessioni del mercato dei certificati verdi gestito dal GME.

4.5 La Componente forfettaria oneri di sbilanciamento elettrico è pari a 4 €/MWh.

4.6 Il Costo Variabile Virtuale limite (CVV\*) è pari al CVV di cui al comma 4.1 assumendo il prezzo di sbilanciamento gas di cui al comma 4.2 pari al prezzo limite gas.

### **Articolo 5**

#### *Modalità di determinazione del costo variabile*

5.1 L'Autorità accerta l'ammontare del costo variabile di ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas secondo i medesimi criteri di cui all'art. 65 della deliberazione 111/06.

5.2 L'Autorità riconosce a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas il valore minimo fra:

- a) il Corrispettivo variabile afferente la medesima unità;
- b) il costo variabile di cui al comma 5.1 afferente la medesima unità.

### **Articolo 6**

#### *Modalità di determinazione del costo fisso*

6.1 L'Autorità accerta l'ammontare del costo fisso effettivo di ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas secondo i medesimi criteri di cui all'art. 65 della deliberazione 111/06.

6.2 L'Autorità riconosce a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas il valore minimo fra:

- a) il Corrispettivo fisso afferente la medesima unità;
- b) il costo fisso di cui al comma 6.1 afferente la medesima unità.

### **Articolo 7**

#### *Modalità di determinazione delle penali per indisponibilità delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas*

- 7.1 Per ogni periodo rilevante del mercato elettrico incluso nel periodo di emergenza gas, l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas è tenuto a versare a Terna una penale pari al prodotto fra:
- a) il CVV di cui al comma 4.1 nel medesimo periodo rilevante;
  - b) la potenza indisponibile dell'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas nel medesimo periodo rilevante.
- 7.2 Con riferimento a un'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas, nel periodo di criticità, l'ammontare complessivo delle penali liquidate e fatturate da Terna in ordine cronologico ai sensi del comma 7.1 non può eccedere il valore minimo di cui al comma 6.2. Al raggiungimento del predetto valore, Terna interrompe la liquidazione e fatturazione delle eventuali ulteriori penali derivanti dall'applicazione del comma 7.1.

### **Articolo 8**

#### *Modalità di riconoscimento del corrispettivo di remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas*

- 8.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, l'Autorità riconosce alle unità essenziali al sistema gas uno specifico corrispettivo determinato con i medesimi criteri previsti per la determinazione dello specifico corrispettivo di cui al comma 63.13 della deliberazione 111/06.

### **Articolo 9**

#### *Schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas*

- 9.1 Ogni anno, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas da parte del Ministero dello sviluppo economico, Terna predispone uno schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas da sottoporre all'Autorità per approvazione. Laddove l'Autorità non si pronunci entro i successivi 10 (dieci) giorni lo schema si intende approvato. Terna sottopone lo schema di contratto approvato dall'Autorità alla firma dei titolari delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas.

### **Articolo 10**

#### *Disposizioni transitorie per gli anni 2013 e 2014*

- 10.1 Per l'anno 2013, Terna predispone lo schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas di cui al comma 9.1 entro il 30 dicembre 2013. Laddove l'Autorità non si pronunci entro i successivi 3 (tre) giorni lo schema si

intende approvato. Terna sottopone lo schema di contratto approvato dall'Autorità alla firma dei titolari delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas.

10.2 Per l'anno 2014, Terna remunera le offerte accettate in vendita ai sensi del comma 3.5 a un prezzo pari al prezzo offerto, a titolo di acconto salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 dicembre 2014. In sede di conguaglio, Terna remunera le predette offerte al maggiore fra il CVV\* di cui al comma 4.6 e il Corrispettivo variabile.